

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Candidati devono essere membri di una delle Organizzazioni Nazionali che fanno parte del CICE/ECRB. Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici, i candidati devono essere iscritti all'Albo presso un Ordine dei Chimici d'Italia. Qualora un Candidato appartenente ad una Organizzazione Nazionale lavori nello Stato di un'altra Organizzazione Nazionale, il Candidato può presentare domanda a quest'ultima Organizzazione e le due Organizzazioni coinvolte devono consultarsi.

Una Organizzazione Nazionale, nella sua qualità di "autorità competente" può presentare la candidatura di un suo membro residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea dove la locale Organizzazione Nazionale non fa parte del CICE/ECRB. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla rispettiva Organizzazione Nazionale che fa parte del CICE/ECRB e non direttamente al CICE/ECRB. Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici la domanda, insieme alla ricevuta del versamento della quota fissata per l'esame della domanda e per l'iscrizione deve essere consegnata all'Ordine dei Chimici di appartenenza.

L'Ordine valuta la posizione dell'iscritto sotto il profilo deontologico, e la attesta unitamente al possesso dell'iscrizione all'Albo. Invia quindi la documentazione completa al Consiglio Nazionale dei Chimici (Organizzazione Nazionale). L'Organizzazione Nazionale costituisce al suo interno un Gruppo Accertatore per la verifica dei requisiti dei candidati alla qualificazione di "Chimico Europeo". Il Gruppo Accertatore è composto da almeno tre componenti dell'Organizzazione Nazionale e di un segretario. In futuro questi tre componenti dovranno essere essi stessi "Chimici Europei".

Il Gruppo Accertatore deve:

- * verificare i titoli di studio dei candidati
- * verificare il requisito dell'esperienza, in conformità alle direttive del CICE/ECRB
- * In caso di dubbi, chiedere, ottenere ed esaminare i rapporti dei garanti.

TITOLI DI STUDIO

Il titolo di studio richiesto per candidarsi alla qualificazione di Chimico Europeo deve essere uno di quelli riportati nell'elenco delle qualifiche minime di categoria A (appendice I), stilato dal Consiglio per la Chimica delle Comunità Europee (CCCE/ECCC). Si tratta del livello raggiunto da chi ha conseguito un titolo di studio in una università o in una istituzione equivalente. Per l'Italia tale titolo è unicamente il diploma di laurea in Chimica o in Chimica industriale rilasciato da una università. Il candidato deve comunque avere un minimo di otto anni di formazione post-secondaria, inclusi almeno tre anni di esperienza professionale riconosciuta, svolta dopo il conseguimento del titolo accademico.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

L'esperienza professionale riconosciuta considera i sette criteri seguenti:

- * applicazione delle conoscenze
- * abilità
- * coscienza antinfortunistica e ambientale
- * senso di responsabilità
- * comunicazione
- * supervisione ricevuta
- * supervisione esercitata

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di applicare una "matura" conoscenza chimica nel pianificare, sviluppare ed eseguire compiti. Implica originalità capacità di coordinamento e di realizzazione autonoma di difficili compiti di responsabilità"; in alternativa tali compiti possono costituire parte di un importante progetto, nel quale la chimica svolge una funzione essenziale. Il candidato deve essere capace di valutare, scegliere, adattare e migliorare, o modificare, tecniche e procedimenti usuali.

ABILITÀ

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta il possesso di rilevanti abilità sperimentali o di altro genere e la capacità di assumere autonomamente decisioni tecnico/scientifiche particolareggiate, sostenute da precedenti. Le proposte sono soggette a verifica per accertarne conformità e fondatezza di giudizio, ma sono di norma accettate in quanto scientificamente accurate.

COSCIENZA ANTINFORTUNISTICA E AMBIENTALE

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di osservare coscienziosamente i requisiti sanitari, di sicurezza e ambientali importanti per l'attività svolta; e la capacità di conformarsi a regole, procedimenti e metodi della pratica professionale chimica, non solo per evitare rischi inaccettabili per l'uomo e l'ambiente, ma anche per conseguire il miglior beneficio dall'uso ottimale della conoscenza scientifica e tecnica.

SENSO DI RESPONSABILITÀ

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta consapevolezza della professione chimica, senso di responsabilità verso colleghi, datori di lavoro, clienti, l'ambiente e la società in generale, e un atteggiamento positivo verso il lavoro e i problemi che possono presentarsi.

COMUNICAZIONE

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di scrivere rapporti chiari, concisi e ordinati; di fornire presentazioni orali del proprio lavoro; di discutere il lavoro in modo convincente e appassionato con superiori e colleghi.

SUPERVISIONE RICEVUTA

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di lavorare sotto supervisione limitata; i compiti sono affidati in termini di obiettivi, priorità relative e aree critiche; il lavoro è condotto entro indicazioni generiche, ma è disponibile una guida per consultazione.

SUPERVISIONE ESERCITATA

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di assegnare e delineare il lavoro ai subordinati, consigliare su problemi di natura chimica e controllare che il lavoro sia accurato e adeguato (tale supervisione, tuttavia, non è componente essenziale del lavoro al livello di "Chimico Europeo").

GARANTI

I Candidati devono far firmare il modulo per la domanda di iscrizione da due garanti, indicandone le generalità, l'indirizzo e la posizione lavorativa. I garanti devono appartenere alla stessa Organizzazione Nazionale cui appartiene il candidato. Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici, i garanti devono essere iscritti ad un Ordine dei Chimici d'Italia, anche differente da quello del candidato. In caso di dubbio l'Organizzazione Nazionale ha il diritto di richiedere ai garanti di compilare un breve ed uniforme modulo di accertamento. Nel modulo i garanti dovranno indicare in che misura, secondo loro, l'esperienza professionale del Candidato risponde ai criteri stabiliti per l'ammissione all'Albo dei "Chimici Europei".

QUOTE

La somma versata dal candidato comprende una quota per l'esame della domanda ed una quota per l'iscrizione all'Albo dei "Chimici Europei". La quota per l'esame della domanda è stabilita dall'Organizzazione Nazionale competente e non è rimborsabile. Se una domanda di iscrizione è respinta dall'Organizzazione Nazionale verrà restituita soltanto la quota di iscrizione versata. Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha stabilito di richiedere una somma corrispondente a 20,00 Euro quale quota per l'esame della domanda. La quota di iscrizione è stabilita dal CICE/ECRB ed è identica per tutte le Organizzazioni Nazionali. Ha validità per cinque anni di iscrizione e non viene restituita se la domanda di iscrizione è respinta dal CICE/ECRB. Attualmente il CICE/ECRB applica una quota di iscrizione di 100,00 Euro. All'atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento della somma complessiva di 120,00 Euro. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al "Consiglio Nazionale dei Chimici", presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 26, Via del Tritone 207 - Roma - IBAN: IT24H0569603226000003300X40

ATTESTATI

A ciascun candidato, dopo l'accettazione della domanda, viene rilasciato un attestato comprovante che il CICE/ECRB ha conferito la qualificazione di "Chimico Europeo". In caso di cancellazione dall'Albo dei "Chimici Europei", verrà richiesta la restituzione dell'attestato. RINNOVO DELL'ISCRIZIONE Dopo cinque anni di iscrizione i "Chimici Europei" verranno invitati a rinnovare l'iscrizione ed a pagare la quota di rinnovo fissata dal CICE/ECRB. La durata del rinnovo è stabilita

dal CICE/ECRB. PROCEDURA D'APPELLO Sono operanti procedure nazionali uniformi nel caso in cui un Candidato intenda appellarsi contro il mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo dei "Chimici Europei". I Candidati possono appellarsi contro il mancato accoglimento della domanda: * da parte dell'Organizzazione Nazionale (Consiglio Nazionale dei Chimici) * da parte del Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB) Nel caso in cui il Candidato si appelli contro la decisione dell'Organizzazione Nazionale, l'appello sarà esaminato dall'Organo direttivo dell'Organizzazione oppure da una commissione, costituita da almeno tre persone, diversa dal Gruppo accertatore. Se in seguito alla decisione dell'Organizzazione Nazionale il Candidato desidera appellarsi ulteriormente, può farlo direttamente al CICE/ECRB. In caso di appello, l'Organizzazione Nazionale interessata non deve essere rappresentata nel CICE/ECRB durante la discussione del caso. Se un candidato desidera appellarsi contro una decisione del CICE/ECRB, deve istruire la pratica insieme all'Organizzazione Nazionale cui appartiene. La decisione del CICE/ECRB è definitiva e inappellabile. Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dalla Organizzazione Nazionale di appartenenza.

CATTIVA CONDOTTA PROFESSIONALE

Per investigare su ipotesi di cattiva condotta professionale vengono applicate procedure nazionali uniformi. Il CICE/ECRB esamina il rapporto presentato dalla Organizzazione Nazionale e, se la proposta è approvata, autorizza la cancellazione del nominativo dall'Albo dei "Chimici Europei". Il "Chimico Europeo" può, comunque, fare appello direttamente al CICE/ECRB Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dalla Organizzazione Nazionale di appartenenza.

-